



COMUNE DI CELLARA

(Provincia di Cosenza)

Deliberazione della Giunta Comunale

ORIGINALE

COPIA

N. 61
Data 28/12/2023

VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2024 (ART. 1, C. 862, L. 145/2018)

L'anno **duemilaventitré**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore diciotto e quaranta minuti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, con la presenza del Segretario comunale, Dott. Carmelo Bonavita, che si incarica della redazione del presente verbale, convocata nei modi di legge e di regolamento, si è riunita la Giunta comunale, composta dai sigg.ri:

			<u>Presenti</u>
<u>1</u>	Sindaco	Vincenzo CONTE	SI
<u>2</u>	Assessore	Santo PERRI	SI
<u>3</u>	Assessore	Gianluigi SPADAFORA	SI
TOTALE			3

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. **Vincenzo Conte**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

* * *

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data odierna (28/12/2023), dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 25 in data odierna (28/12/2023), dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Dato Atto che, aderendo all'opinione di illustri commentatori, è opportuno che l'ente locale faccia spazio fin da subito, negli stanziamenti di bilancio 2024-2026, alla quota da accantonare a seguito del presumibile mancato rispetto - da verificare al 31.12.2023 - dei limiti in materia di ritardo nei pagamenti e riduzione dello stock del debito (ai sensi art. 1 commi da 859 a 872 Legge 145/2018), anche se, di fatto, tale accantonamento deve essere predisposto con delibera di Giunta entro il 28 febbraio 2024;

Visto l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che:

"862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;

Preso atto che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018:

“859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:

“861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+. (...) Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

Preso dunque atto che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);

- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;

- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;

Rilevato che nel bilancio di previsione 2024 sono presenti le seguenti poste contabili:

- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi	€	204.736,56;
- (macro aggregato 103)		
- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi	€	65.000,00;
- finanziate da entrate a natura vincolata		
- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette	€	139.736,56;
- (macro aggregato 103)		
- Stock del debito al 31/12/2022	€	327.033,11;
- Stock del debito al 31/12/2023	€	222.178,14;
- Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2023	€	563.032,03;

Rilevato che:

- l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2022 all'esercizio 2023 poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta;

- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 32 gg;

- le spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette presenti oggi nel bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 sono pari ad € 204.736,56;
- la percentuale di accantonamento è pari al 3 % delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette.
- alla luce delle informazioni esposte il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2024, in esercizio provvisorio, è pari ad € 4.192,10;

Preso atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente è tenuto ad accantonare per l'esercizio 2024 la somma di € 4.192,10 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali;

Rilevato che:

- su tale fondo non è consentito disporre impegni e pagamenti;
- a fine esercizio esso rappresenta un'economia di spesa se entrambi i parametri risultano rispettati;
- a fine esercizio esso confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione se l'ente non rispetta, con riferimento all'esercizio precedente, anche solo una delle condizioni previste dal comma 859 citato (riduzione del 10% dello stock di debito e rispetto dei tempi di pagamento);

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) di accantonare, ai sensi dell'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, per l'esercizio 2024 la somma di € 4.192,10 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, come determinato secondo i dati presenti sulla Piattaforma crediti commerciali, sul capitolo 2490 del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026, sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti¹;

2) di dare atto che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo sarà adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

¹ A decorrere dal 2022, la codifica da utilizzare per la registrazione in bilancio del Fondo di garanzia è la seguente: U.1.10.01.06.001 (v. art. 2, D.M. 12 ottobre 2021).

Pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione

Per la regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Nuccio Nicoletti

Per la regolarità contabile

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Nuccio Nicoletti

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to Sig. Vincenzo Conte

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Carmelo Bonavita

Il sottoscritto, sulla base del referto informatico d'avvenuta pubblicazione rilasciato in automatico dal programma di gestione dell'albo pretorio on line, avente effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 15/04/2024

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Carmelo Bonavita

Il sottoscritto, visto il referto informatico n. ___ rilasciato dal servizio pubblicazione on line,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **15/04/2024** al **30/04/2024** ed è divenuta esecutiva oggi,

decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000),

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 15/04/2024

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Carmelo Bonavita

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Comunale

Avv. Carmelo Bonavita

